

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 8-bis-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE PICARDI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

IN PRIMA DELIBERAZIONE: *approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 luglio 1961; approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1961*
(V. Stampato n. 3244)

d'iniziativa dei senatori **MAGLIANO, ANGELILLI, ANGELINI Nicola, BARBARE-SCHI, BATTAGLIA, BELLISARIO, BERLINGIERI, BONADIES, CAROLI, CERABONA, CERULLI IRELLI, CHIOLA, CIANCA, CRISCUOLI, DARDANELLI, DE LUCA Angelo, FRANZINI, GERINI, GRAMEGNA, GRANZOTTO BASSO, IORIO, JODICE, LEONE, LUSSU, MAMMUCARI, MENGHI, MILITERNI, MOLE', OTTOLENGHI, PALERMO, RESTAGNO, RODA, SANSONE, SPEZZANO, TIBALDI, TERRACINI, TIRABASSI, VALENZI e ZANNINI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 dicembre 1961*

Comunicata alla Presidenza il 9 maggio 1962

Modifica all'articolo 131 della Costituzione e istituzione
della regione « Molise »

ONOREVOLI SENATORI. — Ritorna al Senato per la seconda deliberazione — ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione — il disegno di legge costituzionale con il quale il presentatore, senatore Magliano, proponeva la modifica dell'articolo 131 della Costituzione e la istituzione della regione « Molise ».

Già il Senato ebbe ad approvare, in prima deliberazione, con unanime consenso tale proposta nella seduta del 20 luglio 1961. Anche la Camera dei deputati ha approvato, in prima deliberazione, la proposta modifica della norma costituzionale e la istituzione in modo autonomo della regione del Molise nella seduta del 12 dicembre 1961, con il consenso di tutti i settori della Assemblea.

Allo stato appare superfluo illustrare le ragioni storiche, etniche, geografiche, sociali e quelle obiettive che militano a favore dell'accoglimento della proposta, avendo ciò formato oggetto di chiara ed ampia documentazione nella prima discussione e sia al Senato e sia alla Camera dei deputati.

L'aspirazione del Molise, infatti, a costituirsi in Regione a sè stante ha trovato conferma ed aderenza alla realtà di una entità territoriale a sè stante che reclama, in una prospettiva di sviluppo e di progresso, un più sano e razionale equilibrio nell'ordinamento amministrativo dello Stato.

È stata questa una delle ragioni fondamentali che ha consentito all'aspirazione Molisana — profondamente radicata nelle coscienze di quelle popolazioni — di trovare piena giustificazione e l'assenso unanime di tutti i settori politici del Parlamento italiano.

Senza voler ripercorrere le varie tappe

che hanno portato all'approvazione, in prima deliberazione, del presente disegno di legge e senza rifarsi ai precedenti storici e legislativi che pure tanto peso hanno avuto nella decisione favorevole, val solo richiamare di nuovo all'attenzione degli onorevoli colleghi che l'XI disposizione transitoria della Costituzione — prorogata al 31 dicembre 1963 — può essere pienamente utilizzata essendo stato adempiuto anche al precetto di sentire, con risultato positivo, le popolazioni interessate. Infatti in applicazione dell'articolo 73 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, le popolazioni degli Abruzzi e Molise — e precisamente 214 Comuni con un totale di 861.320 abitanti — hanno dato la loro adesione. Sulla complessiva popolazione interessata che conta 1.684.030 abitanti ha aderito, per la creazione del Molise in Regione autonoma, più del terzo (561.350 unità) prescritto dall'articolo 132 della Costituzione.

Esistono pertanto tutte le condizioni sostanziali e formali perchè si possa arrivare all'approvazione definitiva.

La 1^a Commissione permanente del Senato nel prendere di nuovo in esame il disegno di legge — approvato nello stesso testo anche dalla Camera dei deputati — ha confermato ad unanimità la propria adesione alla creazione del Molise in Regione autonoma.

Il relatore pertanto si onora proporre al Senato l'approvazione del presente disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, già approvato in prima deliberazione dalla nostra Assemblea.

PICARDI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 131 della Costituzione della Repubblica italiana è così modificato:

« Sono costituite le seguenti Regioni:

1. — Piemonte;
2. — Valle d'Aosta;
3. — Lombardia;
4. — Trentino-Alto Adige;
5. — Veneto;
6. — Friuli-Venezia Giulia;
7. — Liguria;
8. — Emilia-Romagna;

9. — Toscana;
10. — Umbria;
11. — Marche;
12. — Lazio;
13. — Abruzzi;
14. — Molise;
15. — Campania;
16. — Puglia;
17. — Basilicata;
18. — Calabria;
19. — Sicilia;
20. — Sardegna ».

Art. 2.

Ai fini della elezione del Senato della Repubblica, il Molise avrà il numero di senatori che gli compete per la sua popolazione.